

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1 Luglio 2021

SOMMARIO

- 1. PREMESSA**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**
- 4. PRESIDI ALTERNATIVI**
- 5. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 6. ESENZIONI**
- 7. APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA OPC**
- 8. OPC DI MINORE RILEVANZA**
- 9. OPC DI MAGGIORE RILEVANZA**
- 10. DELIBERE-QUADRO**
- 11. OPC IN CASO DI URGENZA**
- 12. OPC IN CASO DI URGENZA COLLEGATA A SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE**
- 13. INFORMATIVA OPC**
- 14. BANCA DATI PARTI CORRELATE**
- 15. MODIFICA DELLA PROCEDURA OPC**
- 16. COORDINAMENTO CON PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI**
- 17. COLLEGIO SINDACALE**
- 18. ENTRATA IN VIGORE**

1. PREMESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* del Codice Civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato (in seguito "**Regolamento OPC**"), e conto tenuto delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità di Vigilanza con comunicazione n. DEM/10078683 del settembre 2010 (in seguito "**Comunicazione Consob**"), Datalogic S.p.A. (in seguito anche la "**Datalogic**" o "**Società**") ha adottato la presente procedura (in seguito "**Procedura OPC**") volta a disciplinare le operazioni con parti correlate ¹.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti della Procedura OPC sono da qualificarsi come:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli amministratori che abbiano nell'operazione di volta in volta rilevante un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di Datalogic;

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e da ultimo pubblicato nel gennaio 2020, al quale la Società ha dichiarato di aderire;

Amministratori non correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle parti correlate della controparte;

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non qualificabili come parti correlate di Datalogic per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società (o società da essa controllata) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. In particolare, si intendono "standard" le condizioni stabilite da autorità indipendenti e comunque non modificabili (offerte pubbliche e mercuriali, ai quali sono a questi fini equiparati i listini interni basati su procedure documentate e verificabili di benchmark). Si presumono condizioni di mercato quelle applicate per effetto dell'espletamento di una procedura competitiva (di acquisto o vendita) realizzata da Datalogic nel rispetto delle proprie procedure aziendali;

Operazioni con Parti correlate (o OPC): le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e, pertanto, qualunque trasferimento di risorse, servizi o di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano, comunque, incluse:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

¹ In data 4 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. ha adottato, ai sensi della citata normativa, la Procedura per le operazioni con parti correlate. In data 24 luglio 2015 e 23 giugno 2021, l'organo amministrativo ha apportato alcune modifiche alla stessa, nei termini da ultimo di cui alla presente Procedura OPC.

- (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- (iii) una qualsiasi revisione di accordi contrattuali che implica un trasferimento di utilità o attribuzione di benefici economici a una delle parti dell'accordo.

Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo (o OPC di Importo Esiguo): le OPC che, singolarmente considerate, abbiano un controvalore non superiore a 200.000,00 euro, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali in cui la Parte Correlata abbia un'influenza significativa o società dalla stessa controllate) ovvero non superiore a 300.000,00 euro, qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica;

Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (o OPC di Maggiore Rilevanza): le Operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza quantitativa indicate nell'Allegato 3 al Regolamento OPC;

Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza (o OPC di Minore Rilevanza): le Operazioni con Parti Correlate che non siano qualificabili né come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza né come Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo;

Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Datalogic o dell'attività finanziaria ad essa connessa, nonché tutte le altre attività di gestione non classificabili come attività di investimento o finanziarie nei termini di cui alla Comunicazione Consob²;

Parti Correlate³: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Pertanto, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.* la Società). Un soggetto è parte correlata di Datalogic:

- a. in caso di una persona fisica o uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:
 - (i) esercita il controllo o il controllo congiunto su Datalogic;
 - (ii) ha un'influenza notevole su Datalogic; o
 - (iii) è un dirigente con responsabilità strategiche di Datalogic o di una sua controllante.
- b. in caso di un'entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e Datalogic fanno parte dello stesso gruppo;
 - (ii) l'entità è una società collegata di Datalogic;
 - (iii) l'entità è una *joint venture* alla quale Datalogic partecipa;
 - (iv) l'entità è una società collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo cui fa

² Si rimanda, in proposito, alla Comunicazione Consob - paragrafo 3.

³ Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2 del Regolamento OPC, la Società ha valutato di non applicare la Procedura OPC a soggetti diversi dalle Parti Correlate.

parte Datalogic;

- (v) l'entità è una *joint venture* di una terza parte e Datalogic è una società collegata di tale terza parte;
- (vi) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Datalogic o di una parte correlata di Datalogic;
- (vii) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata alla lettera a.;
- (viii) una persona identificata al punto a.(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è un dirigente con responsabilità strategiche dell'entità o di una sua controllante.

Ai fini della presente definizione: (i) una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*; e (ii) le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “dirigenti con responsabilità strategiche” “influenza notevole”, “società controllata”, “società collegata”, “joint venture” e “stretti familiari”, sono quelle richiamate o riportate nell'Appendice del Regolamento OPC;

Soci Non Correlati: tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea di Datalogic e che (i) non siano controparte dell'operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a detta controparte e a Datalogic;

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

3. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce al proprio interno:

- un comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza (“**Comitato OPC di Minore Rilevanza**”), composto da Amministratori non correlati e non esecutivi e, in maggioranza indipendenti⁴ (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4 “Presidi Alternativi”) e
- un comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (“**Comitato OPC di Maggiore Rilevanza**”), composto da almeno tre Amministratori indipendenti e non correlati (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4 “Presidi Alternativi”),
ovvero
- un comitato unico sia per le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza sia per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza (“**Comitato OPC**”), composto da almeno tre Amministratori non correlati e indipendenti (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4 “Presidi Alternativi”).

In caso di cessazione, per qualunque motivo, dall'incarico di componente del Comitato OPC di Minore Rilevanza, del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza, ovvero del Comitato OPC, il

⁴ Il Comitato OPC di Minore Rilevanza può essere costituito anche da soli due Amministratori, purché entrambi indipendenti non correlati.

Consiglio di Amministrazione della Società, nella prima riunione utile, provvede a sostituire il componente cessato. Nelle more, trovano applicazione i presidi alternativi di cui *infra*.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di attribuire le competenze del Comitato OPC di Minore Rilevanza, del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza ovvero del Comitato OPC a comitati consiliari già istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, purché siano rispettate le prescrizioni afferenti alla composizione di tali articolazioni consiliari.

Alle riunioni dei citati comitati con attribuzioni in materia di OPC sono invitati a partecipare i membri del Collegio Sindacale della Società.

4. PRESIDI ALTERNATIVI

Nel caso in cui il Comitato OPC di Minore Rilevanza, il Comitato OPC di Maggiore Rilevanza ovvero il Comitato OPC non rispettino i requisiti minimi di cui all'articolo 3 che precede e non sia possibile integrare i suddetti comitati con gli altri amministratori presenti in Consiglio al fine di rispettare la composizione prevista dall'articolo 3 della Procedura OPC, sia le OPC di Minore Rilevanza sia le OPC di Maggiore Rilevanza sono approvate previo parere di un esperto indipendente nominato dall'organo competente (ovvero da soggetto delegato da quest'ultimo) a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate.

I citati Presidi Alternativi sono titolari dei medesimi compiti e delle medesime prerogative del comitato di cui rappresentano, per l'appunto, un presidio alternativo al verificarsi delle dianzi citate circostanze fattuali.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura OPC si applica alle OPC poste in essere da Datalogic S.p.A.

Per quanto concerne, invece, le OPC poste in essere da società controllate da Datalogic S.p.A., ferma restando la competenza giuridica in merito all'approvazione dell'operazione, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti organi sociali di Datalogic S.p.A., secondo quanto stabilito nella presente Procedura OPC.

6. ESENZIONI

Ferma restando, ove applicabile, l'Informativa OPC di cui *infra* (articolo 13)⁵, la Procedura OPC non si applica:

1. alle operazioni deliberate da Datalogic rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni quali, a titolo esemplificativo:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;

⁵ In proposito, si rimanda al Regolamento OPC – artt. 5 (commi 1, 2 e 8), 6, 11 (commi 4 e 5), 12 (comma 2), 13 (commi 3, 4, 5 e 6) e 14 (comma 2).

- le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - le riduzioni del capitale mediante rimborso agli azionisti previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
2. alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove istituito);
 3. alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile;
 4. alle deliberazioni in materia di remunerazione (i) degli amministratori investiti di particolari cariche diverse da quelle di cui ai precedenti punti n. 2 e 3, nonché (ii) degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - Datalogic abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea degli azionisti di Datalogic;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 5. ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
 6. alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 7. alle OPC di Importo Esiguo;
 8. alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*;
 9. alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
 10. alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Datalogic⁶;
 11. alle singole operazioni concluse in attuazione di delibere-quadro di cui *infra*, nei termini di cui all'articolo 10 della Procedura OPC;

⁶ Si rimanda, in proposito, a quanto precisato nella Comunicazione Consob - paragrafo 21.

12. alle OPC in caso di urgenza di cui *infra*, nei termini di cui all'articolo 11 della presente Procedura OPC;
13. alle OPC in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, nei termini di cui all'articolo 12 della Procedura OPC.

7. APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA OPC

Le persone che hanno il potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic, prima di effettuare una qualsiasi operazione/attività, devono verificare se (i) controparte dell'operazione è una Parte Correlata di Datalogic, il cui elenco completo è riportato nella cd. "Banca Dati Parti Correlate" di cui *infra* e se (ii) l'operazione non rientra tra i casi di esenzione di cui all'articolo 6 della Procedura OPC.

In caso affermativo o di dubbio valutativo, il soggetto si astiene dal compiere le attività propedeutiche al perfezionamento dell'operazione e informa di ciò l'Amministratore Delegato della Società, fornendogli le seguenti informazioni:

- parti coinvolte nell'operazione;
- descrizione dell'operazione;
- condizioni, anche economiche (i.e. importo), dell'operazione;
- data prevista per l'approvazione dell'operazione.

L'Amministratore Delegato - col supporto del soggetto responsabile della funzione legale e del *Chief Financial Officer* ("CFO") della Società - definiscono, sulla base delle informazioni ricevute, (a) se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata; (b) se l'operazione rientra in uno dei casi di esenzione previsti dalla Procedura OPC; (c) se l'operazione è posta in essere in attuazione di una delibera-quadro di cui all'articolo 10; (d) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza, avviando conseguentemente l'iter procedurale propedeutico all'eventuale approvazione dell'operazione stessa, secondo quanto previsto dai successivi articoli 8 e 9.

8. OPC DI MINORE RILEVANZA

Fase istruttoria

Il soggetto responsabile della funzione legale informa il Presidente del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo), dell'OPC di Minore Rilevanza di cui si propone l'approvazione, affinché sia convocata una riunione del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo), in modo tale che lo stesso possa analizzare l'operazione ed esprimere il parere di cui *infra*. Contestualmente, il soggetto responsabile della funzione legale trasmette la documentazione contenente tutte le informazioni necessarie per poter compiutamente identificare le caratteristiche e condizioni dell'OPC.

E' facoltà del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) di farsi

assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta⁷, entro l'ammontare massimo di 30 mila euro, salva la possibilità del comitato di superare detto limite massimo di spesa d'intesa con l'Amministratore Delegato di Datalogic. Nella scelta degli esperti il Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo) ricorre a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuta preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse anche alla stregua dei criteri indicati nell'allegato 4 del Regolamento OPC.

Una volta compiutamente analizzata l'OPC, il Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero il Presidio Alternativo) esprime il proprio parere non vincolante sull'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere riporta in maniera analitica una adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni ed è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o del Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo). Affinché il citato parere possa essere considerato favorevole è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'OPC. Qualora definito come favorevole nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è auspicabile che il parere rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura OPC, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle OPC da rendere, ai sensi dell'articolo 13 della Procedura OPC, agli organi di amministrazione e di controllo della Società.

Il soggetto responsabile della funzione legale dà informativa del dianzi citato parere alla persona competente ad approvare l'OPC.

Fase deliberativa

Solo in presenza di un parere motivato non vincolante del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o del Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) il soggetto competente può deliberare in merito all'OPC di Minore Rilevanza oggetto di esame. In particolare:

- nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. o debba comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo). A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato

⁷ Si rimanda, in proposito, alla Comunicazione Consob - paragrafo 14.

con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.

Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- (ii) l'Assemblea delibera sul compimento dell'OPC su proposta del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, l'Assemblea viene informata in congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- nel caso in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A.:

- (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo). Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC.

Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di altro Consigliere Delegato di Datalogic S.p.A.:

- (i) l'Amministratore Delegato (o Consigliere Delegato) autorizza il compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo);

- nel caso in cui l'operazione sia di competenza di un soggetto differente dai precedenti (titolare, dunque, del potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic, ivi inclusi gli organi sociali, anche delegati, di società controllate o procuratori del gruppo Datalogic):

- (i) il soggetto competente autorizza il compimento dell'OPC previo espletamento dell'*iter* procedurale previsto nei punti precedenti e, dunque, previa approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A., come se la stessa operazione fosse ricaduta nella (esclusiva) competenza giuridica di Datalogic S.p.A. A tal fine:

- il soggetto competente riceve copia del parere del Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di

operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) e del/i documento/i attestante/i l'approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A.;

- ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9. OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

Fase istruttoria

Il soggetto responsabile della funzione legale informa il Presidente del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo), dell'OPC di Maggiore Rilevanza di cui si propone di avviare una fase di trattative e, a seguire, eventualmente, una fase istruttoria, trasmettendo la documentazione contenente tutte le informazioni necessarie per poter identificare le caratteristiche e condizioni dell'OPC.

Il Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo) o uno o più componenti dallo stesso delegati sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella (eventuale) fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato (a cadenza almeno trimestrale) da parte dei soggetti incaricati della conduzione delle trattative e della (eventuale) istruttoria dell'OPC.

È facoltà del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero dei soggetti facenti parte del Presidio Alternativo) o del/i componente/i dallo stesso delegato/i, richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e della (eventuale) istruttoria dell'OPC.

È, altresì, facoltà del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta⁸. Nella scelta degli esperti il Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) ricorre a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuta preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse anche alla stregua dei criteri indicati nell'allegato 4 del Regolamento OPC.

Conclusa l'istruttoria, il soggetto responsabile della funzione legale informa il Presidente del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero i soggetti facenti parte del Presidio Alternativo) affinché sia convocata una riunione del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del

⁸ Si intendono richiamate le disposizioni contenute nel paragrafo 14 della Comunicazione Consob.

Presidio Alternativo), in modo tale che lo stesso possa analizzare l'OPC compiutamente definita ed esprimere il parere di cui *infra*.

Una volta analizzata l'OPC, il Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero il Presidio Alternativo) esprime il proprio parere vincolante sull'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere riporta in maniera analitica una adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni ed è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo). Affinché il citato parere possa essere considerato favorevole è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'OPC. Qualora definito come favorevole nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è auspicabile che il parere rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura OPC, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle OPC da rendere, ai sensi dell'articolo 13 della Procedura OPC, agli organi di amministrazione e di controllo della Società.

Il soggetto responsabile della funzione legale dà informativa del dianzi citato parere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato della Società.

Fase deliberativa

A prescindere dalla competenza giuridica all'approvazione dell'OPC, le OPC di Maggiore Rilevanza devono comunque essere preventivamente approvate dai competenti organi sociali di Datalogic S.p.A. secondo quanto previsto dalla Procedura OPC.

In presenza di un parere motivato favorevole del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo), si procede come segue:

- nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. o debba comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo). Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC. Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca

adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

(ii) l'assemblea delibera sul compimento dell'OPC su proposta del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, l'Assemblea viene informata con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC. Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- nel caso in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A.:

(i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo). Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC. Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- nel caso in cui l'operazione sia di competenza di un soggetto differente dai precedenti (titolare, dunque, del potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic, ivi inclusi gli organi sociali, anche delegati, di società controllate o procuratori del gruppo Datalogic):

(i) il soggetto competente autorizza il compimento dell'OPC previo espletamento dell'*iter* procedurale previsto nei punti precedenti e, dunque, previa approvazione dell'OPC da parte del Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea di Datalogic S.p.A., come se la stessa operazione fosse ricaduta nella (esclusiva) competenza giuridica di Datalogic S.p.A. A tal fine:

- il soggetto competente riceve copia del parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) e del/i documento/i attestante/i l'approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A.;
- ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere motivato contrario del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti

correlate, ovvero del Presidio Alternativo), qualora il Consiglio ritenga di voler procedere egualmente con il compimento dell'OPC, si procede come segue:

- sia che l'OPC sia di competenza dell'Assemblea di Datalogic S.p.A. (o debba comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare) sia che l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A.:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione delibera sul compimento dell'OPC una volta acquisito il parere (contrario) del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo). Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene informato con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC. Il verbale della deliberazione consiliare di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - (ii) l'assemblea delibera sul compimento dell'OPC con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto sociale - e, dunque, secondo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e tenuto conto delle deliberazioni assunte dai Soci non Correlati nei termini di cui *infra* - su proposta del Consiglio di Amministrazione, in cui dovrà essere espressamente indicato che *“l'operazione non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci non Correlati, come definiti dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC, esprima voto contrario alla realizzazione della stessa, a condizione che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto”*. A tal fine, l'Assemblea viene informata con congruo anticipo, nonché in maniera completa e adeguata, in merito alle caratteristiche e condizioni dell'OPC. Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione reca (a) adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e (b) espressa indicazione anche della presenza in Assemblea - e delle relative votazioni - dei Soci non Correlati;
- nel caso in cui l'operazione sia di competenza di un soggetto differente dai precedenti (titolare, dunque, del potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic, ivi inclusi gli organi sociali, anche delegati, di società controllate o procuratori del gruppo Datalogic):
 - (i) il soggetto competente autorizza il compimento dell'OPC previo espletamento dell'*iter* procedurale previsto al punto precedente e, dunque, previa approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A., come se la stessa operazione fosse ricaduta nella (esclusiva) competenza giuridica di Datalogic S.p.A.. A tal fine:

- il soggetto competente riceve copia del parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero del Presidio Alternativo) e del/i documento/i attestante/i l'approvazione dell'OPC da parte dell'organo/i competente/i di Datalogic S.p.A.;
- ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Datalogic al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

10. DELIBERE-QUADRO

Per determinate categorie di OPC, la Società potrà adottare delibere-quadro relative a una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere-quadro spetta all'Amministratore Delegato che, ravvisata l'opportunità di adottare tali delibere, redige una proposta con espressa indicazione:

- del tipo di OPC per le quali si chiede l'adozione della delibera-quadro;
- della parte correlata o tipologia di parte correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera-quadro;
- della durata dell'efficacia della delibera-quadro, non superiore, comunque a un anno;
- dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
- della motivazione delle condizioni previste nella delibera-quadro.

L'Amministratore Delegato, di concerto con il soggetto responsabile della funzione legale e il CFO, verificata la maggiore o minore Rilevanza della delibera-quadro, avvia l'*iter* procedurale propedeutico all'eventuale approvazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8 ovvero dall'articolo 9 della Procedura OPC, conto tenuto dell'ammontare massimo previsto delle OPC oggetto della delibera. In caso di maggiore rilevanza, la Società predispone un documento informativo secondo le modalità e nei termini indicati dall'articolo 13 della Procedura OPC. Le OPC concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Le delibere-quadro - eventualmente adottate - recano evidenza delle informazioni precedentemente indicate.

11. OPC IN CASO DI URGENZA

Ferma restando l'Informativa OPC di cui all'articolo 13 della Procedura OPC e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento OPC, ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza, nei casi in cui un'OPC non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa

autorizzata, l'OPC può essere conclusa anche in deroga agli artt. 8 e 9 della Procedura OPC a condizione che:

- i. qualora l'OPC da compiere rientri nelle competenze dell'Amministratore Delegato o di un Consigliere Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato (qualora l'operazione non sia di sua competenza) siano informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'OPC;
- ii. tali OPC (siano esse di Maggiore o Minore Rilevanza) siano successivamente oggetto, ferma restando la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- iii. il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- iv. la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui alla precedente punto iii. siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale con le modalità indicate dal cd. Regolamento Emittenti;
- v. entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità previste dal cd. Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

12. OPC IN CASO DI URGENZA COLLEGATA A SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE

Ferma restando l'Informativa OPC di cui all'articolo 13 della Procedura OPC, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, nei casi in cui un'OPC sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, l'OPC può essere conclusa anche in deroga agli artt. 8 e 9 della presente Procedura OPC a condizione che:

- i. il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- ii. la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto i. siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale con le modalità indicate dal cd. Regolamento Emittenti;
- iii. qualora le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto i. siano negative, l'OPC non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci non Correlati esprima voto contrario alla realizzazione della stessa, a condizione che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto". In caso di valutazioni positive del Collegio Sindacale, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità previste dal cd. Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

13. INFORMATIVA OPC

Datalogic fornisce al pubblico - con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento OPC, conto tenuto di quanto specificato nella Comunicazione Consob⁹ - l'informativa inerente alle OPC effettuate da Datalogic.

Qualora un'OPC sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- se l'OPC supera o meno le soglie di maggiore rilevanza identificate nella presente Procedura OPC, nonché l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione dell'applicazione della Procedura OPC;
- l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario dell'organo preposto a rendere il parere.

Per quanto concerne le OPC di Minore Rilevanza, si precisa che:

- trimestralmente, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di periodo, viene fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Datalogic S.p.A. una completa informativa sull'esecuzione delle OPC approvate;
- entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del cd. Regolamento Emittenti Consob, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere non favorevole rilasciato dal Comitato OPC di Minore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ovvero Presidio Alternativo), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al citato documento o sul sito internet di Datalogic;
- nella Relazione finanziaria annuale e semestrale, viene data informazione:
 - sulle singole OPC di Minore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, qualora abbiamo influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Datalogic;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC (ivi incluse quelle di Minore Rilevanza) descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Per quanto concerne le OPC di Maggiore Rilevanza, si precisa che:

⁹ Si rimanda, in proposito, (i) al Regolamento Consob – paragrafi 5, 6, 7 (comma 1), 8 (comma1), 11 (commi 4 e 5), 12 e 13 e (ii) alla Comunicazione Consob – paragrafi 9, 10 e 11.

- una volta approvata l'OPC di Maggiore Rilevanza, anche qualora sia realizzata da società controllate, Datalogic S.p.A. predispose un documento informativo secondo le modalità e nei termini indicati dal Regolamento OPC¹⁰;
- trimestralmente, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di periodo, viene fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Datalogic S.p.A. una completa informativa sull'esecuzione delle OPC approvate;
- almeno annualmente, viene fornita al Comitato OPC di Maggiore Rilevanza una informativa in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza che hanno beneficiato di uno dei casi di esenzione di cui all'articolo 6 della presente Procedura OPC;
- nella Relazione finanziaria annuale e semestrale, viene data informazione:
 - sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati;
 - su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC (ivi incluse quelle di Maggiore Rilevanza) descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento;
- qualora, nel corso dell'esercizio, Datalogic (incluse le società controllate) concluda con una stessa parte correlata - o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima - operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali (operazioni), pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di maggiore rilevanza identificate all'articolo 2 della Procedura OPC, la Società predispose il documento informativo di cui al paragrafo precedente¹¹. A tal fine, non si considerano le OPC (eventualmente concluse) indicate all'articolo 6 della Procedura OPC.

Per quanto concerne le Delibere-Quadro, si precisa che, trimestralmente, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di periodo, viene fornita (da parte degli uffici della Società) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Datalogic S.p.A. una completa informativa sull'attuazione di tali delibere.

Per quanto concerne le OPC Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, si precisa che, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in caso di deroga alla pubblicazione del dianzi citato documento informativo previsto per le OPC di Maggiore Rilevanza, Datalogic:

- comunica alla Consob e al Comitato OPC di Maggiore Rilevanza - entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento OPC – la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione di cui all'articolo 6 della Procedura OPC nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una OPC Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro; il Comitato OPC di Maggiore Rilevanza verifica senza indugio la corretta applicazione delle condizioni di esenzione delle OPC di Maggiore Rilevanza definite OPC Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato

¹⁰ Si rimanda, in proposito, al Regolamento Consob – articoli 5 e 11 (comma 4).

¹¹ Si rimanda, in proposito, al Regolamento Consob – articolo 5 (commi 2 e 4).

o *Standard*. Qualora, all'esito della procedura di verifica, il Comitato OPC di Maggiore Rilevanza dovesse riscontrare la necessità di migliorare e/o modificare il processo e/o i criteri di valutazione delle OPC di Maggior Rilevanza definite OPC Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* ai fini dell'applicazione della relativa esenzione, formulerà le proprie indicazioni e i propri suggerimenti al soggetto responsabile della funzione legale che dovrà tenerne conto nelle valutazioni successive di fattispecie analoghe;

- indica nella Relazione finanziaria annuale e semestrale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del regolamento OPC, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui all'articolo 6 della Procedura OPC;
- indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esenzione di cui all'articolo 6 della Procedura OPC.

14. BANCA DATI PARTI CORRELATE

Le Parti Correlate di Datalogic sono elencate in una banca dati (a disposizione di tutti i soggetti che hanno il potere di porre in essere atti in nome e per conto di Datalogic) che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute, ai sensi del Regolamento OPC e della presente Procedura OPC, dai soggetti controllanti la Società, dagli Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Datalogic e dagli ulteriori soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5 del TUF mediante invio da parte di tali soggetti della dichiarazione di correlazione da predisporre a cura del responsabile della funzione legale (la "**Dichiarazione di Correlazione**"). A seguito dell'invio della prima Dichiarazione di Correlazione, i suddetti soggetti inviano tempestivamente al soggetto responsabile della funzione legale e al CFO della Società una nuova Dichiarazione di Correlazione ogniqualvolta intervengano variazioni nel perimetro delle Parti Correlate indicate nella precedente Dichiarazione di Correlazione e, in ogni caso, confermano annualmente che non siano intervenute variazioni.

15. MODIFICA DELLA PROCEDURA OPC

Le modifiche della Procedura OPC sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC di Maggiore Rilevanza (o Comitato OPC, in caso di unico comitato competente in materia di operazioni con parti correlate).

Nel caso in cui non sia ancora provveduto ad istituire il dianzi citato comitato (o ad attribuirne le funzioni ad un comitato già esistente in seno al Consiglio di Amministrazione della Società), ovvero nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le modifiche della Procedura OPC sono approvate previo parere degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio, purché in numero almeno pari a due, ovvero, in loro assenza, previo parere di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione valuta se procedere a una revisione della presente Procedura OPC, tenendo in conto, tra l'altro, le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari di Datalogic.

16. COORDINAMENTO CON PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari garantisce il necessario coordinamento della presente Procedura OPC con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le OPC approvate ai sensi della presente Procedura OPC sono tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai fini dell'Informativa OPC di cui all'articolo 13 della presente Procedura OPC.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari segnala tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al soggetto responsabile della funzione legale e al CFO eventuali modifiche alla Procedura OPC che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili.

17. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura OPC e delle sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea della propria attività.

18. ENTRATA IN VIGORE

La Procedura OPC si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. La Procedura OPC e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando gli obblighi di pubblicità, anche mediante riferimento al suddetto sito internet, nella Relazione sulla Gestione.